



PROCEDURA APERTA
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 18 MESI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE CON SORGENTE A LED NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIRMIONE

DISCIPLINARE DI GARA

Determina n. 200 del 2 agosto 2021 – CIG 8859187064

PREMESSE

La società Sirmione Servizi s.r.l. unipersonale, quale Ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), informa che è indetta, presso la sede della medesima società, ai sensi dell'art. 60 del Codice, sulla base della documentazione allegata al presente disciplinare di gara, una procedura aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 35, c. 1, lett. c) del Codice per addvenire ad un Accordo Quadro, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. iii) del Codice, da cui far risultare le condizioni alle quali l'operatore economico selezionato si obbliga ad eseguire le forniture che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi.

Più nel dettaglio, la gara consentirà di individuare un unico operatore economico con cui concludere un Accordo Quadro sulla base del quale Sirmione servizi s.r.l. formulerà specifici ordini di fornitura, senza posa in opera, di apparecchi di illuminazione stradale a LED, che verranno installati nel territorio comunale di Sirmione (BS) a cura di Sirmione Servizi s.r.l., per un periodo di tempo di 18 mesi e per un importo massimo di € 452.986,00. L'Accordo Quadro permetterà quindi di stabilire anticipatamente le clausole contrattuali, i prezzi e le caratteristiche tecniche di ciascun apparecchio, secondo le varie classi di potenza di volta in volta richieste.

Il Bando, il Disciplinare di gara, la modulistica e tutta la documentazione tecnica per partecipare alla gara sono disponibili sul sito internet <http://www.sirmioneservizi.it>

Gli interessati sono invitati a presentare un'offerta tecnica ed economica come specificato nel Bando e nel presente Disciplinare di gara.

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI GENERALI

1. DATI IDENTIFICATIVI

1.1 STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: Sirmione Servizi s.r.l. Unipersonale

Indirizzo Sede Legale: Piazza Virgilio, 18 – 25019 Sirmione (BS)

Indirizzo corrispondenza: Piazza Virgilio, 4 – 25019 Sirmione (BS)

PEC: appalti.sirmioneservizi@pec.it

e-mail: sebastiano.monese@sirmioneservizi.it

Telefono: 030 916366

Indirizzo internet: <http://www.sirmioneservizi.it>



Responsabile Unico del Procedimento: Sebastiano Monese

Responsabile del procedimento di gara: Lorenzo Rossi

2. PROCEDURA DI GARA

2.1 Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche denominato "Codice").

2.2 L'aggiudicatario verrà individuato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le previsioni dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. SISTEMA TELEMATICO

3.1 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo del Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema") denominato ACQUISTINRETEPA accessibile dal sito WWW.ACQUISTINRETEPA.IT, conforme all'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile seguire le indicazioni riportate sul medesimo sito in relazione alla registrazione al Sistema, al possesso di firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005, alla dotazione tecnica minima e ad ogni altra circostanza.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione fornita da CONSIP (Gestore del Sistema) conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dalle pertinenti norme del D. Lgs. 50/2016.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire tempestivamente sul Sistema tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Stazione appaltante e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed



accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

3.2 Il Gestore del Sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, la Stazione appaltante è Sirmione servizi s.r.l. Unipersonale, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema, incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

3.3 Registrazione

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla registrazione presso il Sistema. La registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nelle istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni attraverso il Sistema.

3.4 Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema destinata alle comunicazioni, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la Stazione appaltante lo riterrà opportuno, essa invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente.



Ai medesimi fini, in caso di raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata al Concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

4.1 L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, ha per oggetto l'individuazione delle condizioni contrattuali relative agli appalti di fornitura di apparecchi di illuminazione pubblica stradale con sorgente a LED da aggiudicare a cura della Stazione appaltante nei successivi 18 mesi, per un importo massimo pari a € 452.986,00. All'Accordo Quadro, concluso con un solo operatore economico, seguiranno quindi contratti applicativi di sola fornitura di apparecchi di illuminazione stradale a LED. L'Accordo Quadro dovrà consentire di individuare preventivamente, oltre all'operatore economico che diverrà il fornitore degli apparecchi di illuminazione e alle condizioni contrattuali, anche la marca, il modello e le caratteristiche tecniche, secondo le varie classi di potenza di volta in volta richieste negli specifici contratti applicativi. Si fa presente che, per esigenze di uniformità estetica, gestionale e manutentiva, è interesse della Stazione appaltante che il modello dell'apparecchio, con le sue caratteristiche tecniche principali, risulti essere sempre il medesimo, anche al variare delle classi di potenza, potendo al più variare la taglia.

Una volta stipulato l'Accordo Quadro, sulla base delle necessità espresse dalla Stazione appaltante, emergenti dai calcoli illuminotecnici puntuali che verranno eseguiti via per via, sulla base delle specifiche geometrie stradali e del posizionamento dei punti luce, essa provvederà ad emettere uno o più ordini di fornitura periodici, individuando puntualmente la taglia e la potenza richieste.

È inteso che la stipula dell'Accordo Quadro, nel mentre vincola l'operatore economico contraente all'offerta da questo presentata, non pone alcun obbligo da parte della Stazione appaltante in merito agli acquisti. Nei limiti della validità temporale dell'Accordo Quadro e dell'importo massimo d'acquisto, la Stazione appaltante è pertanto pienamente libera di determinare l'an e il quantum degli ordini di fornitura, senza che l'operatore economico contraente possa far valere alcuna pretesa in merito.

4.2 Dalla data di stipula dell'Accordo Quadro decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'operatore economico contraente previsti dai documenti di gara.

4.3 L'oggetto degli appalti di fornitura applicativi dell'Accordo Quadro è riconducibile al seguente numero di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 31500000-1 Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche, 31527200-8 Illuminazione per esterni.

5. DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA

5.1 La documentazione tecnica e contrattuale posta a base di gara è composta dagli elaborati di seguito elencati:

Disciplinare descrittivo e prestazionale
Computo metrico estimativo

Mod. CORR01	Rev. 202001	Sirmione Servizi S.r.l. Unipersonale	Pag. 4 di 40
-------------	-------------	---	---------------------



Tabella potenze massime
Tabella zone
N. 28 tabelle impianti
Schema di Accordo Quadro
Garanzia sugli apparecchi di illuminazione

5.2 La documentazione di gara è composta dai seguenti documenti:

Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Documenti di cui al precedente par. 5.1;

oltre ai seguenti allegati al disciplinare di gara:

Domanda di partecipazione
DGUE
Dichiarazioni aggiuntive
Tabella riepilogo potenze – Proposta concorrente
Computo metrico non estimativo (senza prezzi)
Modulo dell'offerta economica

6. LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti applicativi è sito nel Comune di Sirmione, ove l'operatore economico contraente sarà tenuto a consegnare gli apparecchi di illuminazione pubblica, nei luoghi specifici e magazzini che saranno di volta in volta comunicati negli specifici ordini di fornitura. Il codice ISTAT corrispondente al Comune di Sirmione è 017179.

7. PROVVEDIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Determinazione del R.U.P. n. 200 del 02 agosto 2021

8. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il valore complessivo massimo dell'Accordo Quadro e così della somma massima dei singoli contratti d'appalto di fornitura, applicativi dello stesso, è individuato in € 452.986,00 (quattrocentocinquantadue milanovecentottantasei/00), oltre a IVA.

Gli appalti di fornitura applicativi dell'Accordo Quadro saranno pertanto compensati "a misura".

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro deve intendersi come indicativo e presunto e nulla avrà a pretendere l'operatore economico qualora l'importo non venisse raggiunto al termine della vigenza del contratto.

9. CONTRATTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

Gli appalti di fornitura applicativi dell'Accordo Quadro comprendono l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni, nessuna esclusa, necessarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle forniture appaltate, come richiesto nella documentazione posta a base di gara.

Tutte le forniture in oggetto saranno affidate e specificate di volta in volta all'operatore economico contraente con la conclusione di appositi contratti applicativi da parte della Stazione appaltante, che avranno la forma di ordinativo di fornitura e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte del



contraente. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni di fornitura e lo stesso conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- tipologia e numero di beni;
- luogo di consegna;
- prezzi unitari applicati e corrispettivo complessivo;
- termini di consegna.

Il Responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione delle forniture da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvederà a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

10. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, D. Lgs 50/2016, l'Accordo Quadro avrà durata di mesi 18 (diciotto), indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine inferiore. Il suddetto termine decorrerà dalla data della stipula dell'Accordo Quadro. Ove, alla data di scadenza del predetto termine, fossero in corso l'esecuzione e/o il completamento di forniture richieste con contratti applicativi emessi dalla Stazione appaltante, l'efficacia dell'Accordo Quadro si intenderà prorogata del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione della fornitura. Detta protrazione dei termini non darà al contraente alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi unitari, che comprendono e compensano ogni relativo onere. Non potranno essere conclusi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità dell'Accordo Quadro.

11. TEMPI DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

11.1 Tutte le forniture oggetto dei contratti applicativi, di cui al precedente paragrafo 9, dovranno essere completate nei termini massimi indicati nello schema di Accordo Quadro facente parte integrante della documentazione posta a base di gara, decorrenti dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura da parte dell'operatore economico contraente l'Accordo Quadro. La presenza di offerte migliorative in sede di gara, quando ammissibili ai sensi del Bando e del presente Disciplinare, non darà comunque diritto all'ottenimento di tempistiche di esecuzione superiori rispetto a quelle sopra indicate.

11.2 Sirmione servizi s.r.l. Unipersonale si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata dei contratti applicativi, nelle more della stipula dell'Accordo Quadro, qualora sussistano i presupposti indicati nell'ultimo periodo dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, nonché nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D. Lgs. sui motivi di esclusione e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, secondo le previsioni del D.L. 76/2020 "Semplificazioni", convertito in L. 120/2020.

12. SUDDIVISIONE IN LOTTI E VARIANTI

12.1 L'appalto NON è suddiviso né suddivisibile in lotti, in quanto sussiste la necessità di una riqualificazione omogenea dell'illuminazione pubblica stradale sull'intero territorio comunale di Sirmione, al fine di garantire la conduzione unitaria e l'uniformità delle modalità manutentive. Si ribadisce, pertanto, che è elemento essenziale dell'offerta di gara che il modello dell'apparecchio, con le sue caratteristiche tecniche principali, risulti essere sempre il medesimo, anche al variare delle classi di potenza, potendo al più variare la taglia.

12.2 NON sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono invece presentare soluzioni migliorative, avendo anzitutto a riguardo dei criteri di aggiudicazione di cui al successivo paragrafo 22.1. La presentazione di offerte in variante comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.



13. FINANZIAMENTO

13.1 L'intero finanziamento dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi è a carico di Sirmione servizi s.r.l. Unipersonale.

14. PAGAMENTI

14.1 I pagamenti relativi ai contratti applicativi avverranno secondo le modalità stabilite dallo schema di Accordo Quadro allegato facente parte integrante della documentazione a base di gara. Trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

14.2 In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG).

SEZIONE 2 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

15. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

15.1 Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. 25 giugno 1909, n. 422, e del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) o costituendi secondo le previsioni dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, c. 4-ter del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del d.lg. 23 luglio 1991, n. 240;
- h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

15.2 Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

16. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

16.1 Requisiti di idoneità professionale

Mod. CORR01	Rev. 202001	Sirmione Servizi S.r.l. Unipersonale	Pag. 7 di 40
-------------	-------------	---	---------------------



Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, per partecipare alla presente gara, i soggetti concorrenti devono dichiarare i seguenti requisiti di idoneità professionale:

(se concorrente stabilito in Italia)

A) l'iscrizione dell'impresa presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con l'oggetto dell'accordo quadro;

(se concorrente NON stabilito in Italia)

B) essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, nei registri professionali o commerciali per attività coerenti con l'oggetto dell'accordo quadro.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico concorrente, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Oltre a possedere l'iscrizione come sopra, per dimostrare il concreto possesso del requisito di idoneità professionale, il concorrente deve essere altresì iscritto, a pena di esclusione, al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49. La relativa dichiarazione dovrà essere effettuata nel modulo "Dichiarazioni aggiuntive" e la circostanza dovrà essere adeguatamente comprovata prima della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva da parte del R.U.P..

16.2. Requisiti di ordine generale

Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, i soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare:

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016; in particolare, ai sensi del medesimo art. 80, comma 3, l'esclusione di cui al comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e comma 2, dovrà essere resa se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi inclusi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti sopra elencati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le dichiarazioni potranno essere inoltre rese anche dal soggetto abilitato a sottoscrivere la dichiarazione di possesso dei requisiti per il concorrente.

Si applicano comunque le previsioni di cui all'art. 80, comma 7 e ss., del Codice.



N.B.) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia)
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa dalla Società di Revisione in caso di affidamento del controllo contabile alla stessa, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

2. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'operatore economico può comunque essere escluso dalla partecipazione alla procedura se la Stazione appaltante è a conoscenza e dimostra adeguatamente che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati quando tale mancato pagamento costituisca una grave violazione secondo i periodi che precedono. Le previsioni di cui sopra non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interesse o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), b), b-bis), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), m) del Codice. Nei casi di cui alla suddetta lettera b), si applicano comunque le previsioni dell'art. 110 del Codice e dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942.

Si precisa in ogni caso che sono applicabili le Linee guida n. 6 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto



che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

4. di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, non avendo concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque non avendo attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni dalla pubblicazione del Bando di gara e che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Si applicano in ogni caso tutte le ulteriori previsioni dell'art. 80 del Codice.

Si precisa che nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante;

- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con L. 12/2019.

N.B.) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.

L'eventuale esclusione dalla gara sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;

- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza



In ogni caso la Stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

Si precisa, inoltre, che:

- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust;
- la Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire ogni opportuna valutazione.

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono inoltre dichiarare:

- a) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
- b) di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nelle risposte a richieste di chiarimento, nella documentazione tecnica e contrattuale posta a base di gara;
- c) di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio o GEIE o rete di imprese, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima nella forma di RTI o Consorzio o GEIE o rete di imprese;
- d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- e) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso e degli appalti di forniture derivanti;
- f) di accettare che la partecipazione alla gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione giudicatrice non comportano per la Stazione appaltante alcun obbligo di procedere all'aggiudicazione né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte delle stesse;
- g) di accettare la facoltà della Stazione appaltante di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicare la gara, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;



- h) di accettare la facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea e di non procedere ad aggiudicare l'Accordo Quadro anche in caso di una sola offerta ritenuta valida;
- i) di accettare le condizioni di pagamento previste nello schema di Accordo Quadro facente parte integrante della documentazione posta a base di gara;
- l) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte e per i successivi 3 mesi qualora richiesto in tal senso, nel caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- m) di accettare l'eventuale attivazione in via d'urgenza dei contratti d'appalto di forniture applicativi dell'Accordo Quadro, nelle more della stipulazione dello stesso e altresì nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sui motivi di esclusione, nonché degli ulteriori requisiti previsti per la partecipazione alla procedura;
- n) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi, in vigore per il tempo e nella località di esecuzione delle medesime prestazioni e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
- o) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti d'appalto di forniture applicativi dello stesso;
- p) di impegnarsi ad avere, all'interno dell'organizzazione aziendale ed almeno per tutta la durata della garanzia offerta, un ufficio dedicato alla gestione della fase post vendita, che si occuperà in particolare dei casi di segnalazione di malfunzionamento di beni a cui conseguano richieste di sostituzione;
- q) di impegnarsi a mantenere scorte di magazzino dei beni oggetto dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro per tutta la durata della garanzia offerta;
- r) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi dello stesso e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sia sulla esecuzione del medesimo Accordo Quadro che dei medesimi contratti applicativi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- s) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, ritenendo le prestazioni adeguate e realizzabili alle condizioni esposte nell'offerta presentata;
- t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("G.D.P.R.") e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, avverrà anche, ai sensi dell'art. 216, c. 13 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da allegare alla documentazione sopra indicata.



16.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale.

In particolare:

- il concorrente deve aver eseguito, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, forniture di apparecchi di illuminazione stradale a LED per un importo complessivamente pari ad almeno il doppio dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, cioè pari ad almeno € 905.972,00.

Mezzo di prova, ai sensi All. XVII pt. II del D. Lgs 50/2016, è l'elenco delle forniture analoghe a quelli oggetto di gara effettuate negli ultimi tre anni immediatamente antecedenti la pubblicazione, con indicazione degli importi, date e destinatari. Tale elenco deve essere dichiarato nel DGUE.

17. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, CONSORZI STABILI

Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto previsto all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del D. Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

17.1 Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari non ancora costituiti

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile), anche se non ancora costituiti. In tal caso i documenti d'offerta devono essere sottoscritti da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta dovrà specificare le parti delle attività che saranno eseguite da ciascun singolo operatore economico (cd. "quote di esecuzione").

17.2 Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari già costituiti



Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo/consorzio, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione appaltante.

17.3 Possesso dei requisiti di Raggruppamenti Temporanei e di consorzi ordinari

In caso di Raggruppamenti Temporanei di operatori economici/consorzio i requisiti di cui al par. 16 devono essere posseduti e dichiarati secondo quanto di seguito indicato:

- i requisiti di cui ai paragrafi 16.1 (iscrizione alla CCIAA e al Registro Produttori AEE) e 16.2 (requisiti di ordine generale), devono essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese del Raggruppamento / consorzio già costituito o costituendo;
- il requisito di capacità tecnica professionale i cui al paragrafo 16.3 deve essere posseduto dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento).
- le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

18. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di cui sopra trova applicazione l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 relativamente a tutti i requisiti e alla documentazione che deve essere prodotta da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria. Si rimanda altresì alla giurisprudenza in materia.

SEZIONE 3 – SOPRALLUOGO E CHIARIMENTI

19. NON OBBLIGATORIETA' DEL SOPRALLUOGO

Viste le caratteristiche dell'Accordo Quadro, NON è obbligatoria l'effettuazione di sopralluogo.

La visita di sopralluogo potrà comunque essere richiesta al competente Ufficio della Stazione appaltante all'indirizzo e-mail: sebastiano.monese@sirmioneservizi.it.

Il sopralluogo eventualmente richiesto verrà svolto nella data comunicata dall'Ufficio competente della Stazione appaltante, entro i 5 giorni successivi alla richiesta, salve eventuali difficoltà organizzative che non ne consentano l'espletamento entro detto termine.

Qualora l'operatore economico intenda procedere a sopralluogo, esso dovrà essere richiesto entro il 31 agosto 2021 ore 13.00.

20. CHIARIMENTI



È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura unicamente attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Tali richieste dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema.

SEZIONE 4 – TERMINI E INDIRIZZO DI RICEZIONE – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

21. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

21.1 Termini di presentazione

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati alla Stazione appaltante esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Stazione appaltante attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio

delle ore 13.00 del giorno 17 settembre 2021

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili.

21.2 Soggetti sottoscrittori della documentazione di gara

Tutte le domande e dichiarazioni e la documentazione dell'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte digitalmente:

- dal legale rappresentante o procuratore, in caso di singolo operatore economico, di consorzi stabili, di consorzi di cooperative e tra imprese artigiane;
- in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore dei singoli operatori economici raggruppati/consorziati;
- in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;



- in caso di aggregazione di imprese aderenti al “contratto di rete” ove sia stato nominato l’organo comune, dal legale rappresentante dell’impresa designata quale organo comune; diversamente, da tutte le imprese aderenti.

Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore, il concorrente allega copia scansionata della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

21.3 Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà produrre la documentazione amministrativa che segue:

A) Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è redatta, in bollo, attraverso la compilazione dello specifico modulo allegato al presente Disciplinare di gara.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- in caso di partecipante singolo, dal medesimo soggetto;
- in caso di Raggruppamento temporaneo e Consorzi ordinari costituiti/costituendi, da ciascuno dei soggetti che costituiscono/constituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall’organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

Modalità di pagamento dell’imposta di bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4);
- dei dati identificativi della Stazione appaltante (campo 5);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TMK);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro della durata di 18 mesi con un solo operatore economico per la fornitura di apparecchi di illuminazione pubblica stradale con sorgente a LED nel territorio del Comune di Sirmione – CIG 8859187064”.



A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione appaltante, entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso il Sistema, copia informatica del F23.

N.B.: l'omissione del pagamento dell'imposta di bollo verrà segnalata all'Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione, ai sensi dell'art.19, del D.P.R. n.642/1972.

B) DGUE – Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente

Il concorrente compila il DGUE conforme allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i. secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1)** DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2)** dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante Sirmione Servizi s.r.l. unipersonale, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3)** dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4)** originale sottoscritto digitalmente o copia dichiarata autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti da esso derivanti.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal par. 16.2 del presente Disciplinare di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 16.1 del presente Disciplinare di gara e la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 16.3 del presente Disciplinare di gara;

Parte VI – Dichiarazioni finali



Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (e l'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza ecc.).

C) Dichiarazioni aggiuntive

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali dichiara:

1. fino all'aggiornamento del DGUE dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. di essere iscritto al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49;
4. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
5. di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nelle risposte a richieste di chiarimento, nella documentazione tecnica e contrattuale posta a base di gara;
6. di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio o GEIE o rete di imprese, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima nella forma di RTI o Consorzio o GEIE o rete di imprese;
7. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;



8. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso e degli appalti di forniture applicativi;
9. di accettare che la partecipazione alla gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione giudicatrice non comportano per la Stazione appaltante alcun obbligo di procedere all'aggiudicazione né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte delle stesse;
10. di accettare la facoltà della Stazione appaltante di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicare la gara, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
11. di accettare la facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea e di non procedere ad aggiudicare l'Accordo Quadro anche in caso di una sola offerta ritenuta valida;
12. di accettare le condizioni di pagamento previste nello schema di Accordo Quadro facente parte integrante della documentazione posta a base di gara;
13. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte e per i successivi 3 mesi qualora richiesto in tal senso, nel caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
14. di accettare l'eventuale attivazione in via d'urgenza dei contratti d'appalto di fornitura applicativi dell'Accordo Quadro, nelle more della stipulazione dello stesso e altresì nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
15. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località di esecuzione della stessa e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
16. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti d'appalto di forniture applicativi dello stesso;
17. di impegnarsi ad avere, all'interno dell'organizzazione aziendale ed almeno per tutta la durata della garanzia offerta, un ufficio dedicato alla gestione della fase post vendita, che si occuperà in particolare dei casi di segnalazione di malfunzionamento di beni a cui conseguano richieste di sostituzione;
18. di impegnarsi a mantenere scorte di magazzino dei beni oggetto dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro per tutta la durata della garanzia offerta;
19. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'Accordo Quadro e dei contratti da esso derivanti e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sia sulla esecuzione del medesimo Accordo Quadro che dei contratti applicativi dello stesso, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
20. di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, ritenendo le prestazioni adeguate e realizzabili alle condizioni esposte nell'offerta presentata;



21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“G.D.P.R.”) e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

e inoltre

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

D) ricevuta del pagamento del contributo per la partecipazione alla gara all’ANAC di € 70,00;

In base alla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 19/12/2018, n. 1174, gli operatori economici che intendono partecipare devono versare il contributo, nella misura prevista di € 70,00 (euro settanta/00), entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal Bando di gara e dal presente Disciplinare e secondo le modalità stabilite dalla medesima Autorità.

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire alla Stazione appaltante, attraverso il Sistema, copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

E) garanzia provvisoria

L’offerta è corredata dalla garanzia di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al due per cento dell’importo massimo dell’Accordo Quadro e quindi pari a € 9.059,72 (novemilacinquantanove/72).

Il beneficiario della garanzia dovrà essere Sirmione Servizi s.r.l. Unipersonale.

Mod. CORR01	Rev. 202001	Sirmione Servizi S.r.l. Unipersonale	Pag. 20 di 40
-------------	-------------	---	----------------------



Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice; in tal caso, gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta devono altresì produrre copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifichi la riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia può essere costituita, per tutti i partecipanti alla procedura, sotto forma di fideiussione.

La fideiussione, a scelta del concorrente, può essere **esclusivamente bancaria o assicurativa** o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia è corredata dall'impegno del garante al rinnovo della stessa, su richiesta della Stazione appaltante, per un periodo di ulteriori 3 mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia a corredo dell'offerta, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

F) impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia definitiva è parametrato all'importo massimo dell'Accordo Quadro, nella misura percentuale fissa del 5% e quindi pari a € 22.649,30 (ventiduemilaseicentoquarantanove/30), senza che siano applicabili le ulteriori riduzioni previste dall'art. 103, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, che richiama le previsioni dell'art. 93, comma 7.

L'impegno al rilascio della garanzia definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

G) PassOE: documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPass.

L'elenco dei documenti di cui sopra è da considerarsi un elenco minimo; l'inserimento di ulteriore documentazione amministrativa è legato alla natura e caratteristiche del concorrente (ad es: contratto di avalimento, impegno a costituire Raggruppamento temporaneo ecc.).

21.4 Offerta tecnica

Il concorrente deve inviare e fare pervenire alla Stazione appaltante, mediante il Sistema, un'offerta tecnica secondo la seguente procedura:

invio attraverso l'inserimento a Sistema della documentazione prevista, per ciascun elemento di valutazione, al successivo paragrafo 22.1, anch'essa sottoscritta digitalmente, secondo le modalità sotto dettagliate, che contenga un'offerta tecnica che illustri gli elementi indicati come criteri e sotto-criteri di valutazione sempre al successivo paragrafo 22.1, utilizzando gli stessi come indice.



La documentazione dell'offerta tecnica:

Si precisa che è naturalmente facoltà del concorrente non presentare alcuna offerta tecnica per alcuni degli elementi previsti dal successivo paragrafo 22.1.

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare una dichiarazione motivata, anch'essa sottoscritta digitalmente, contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

Nel caso di concorrente plurisoggettivo, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione di cui al par. 21.3.

La presenza nella documentazione che compone l'Offerta tecnica di indicazioni di carattere economico relative all'offerta, che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituisce causa di esclusione dalla gara.

Sarà inoltre onere del concorrente, entro il termine di presentazione dell'offerta di gara di cui al par. 21.1, presso la sede della Stazione appaltante, come individuata al paragrafo 1.1 del presente Disciplinare, la presentazione di una campionatura completa delle varie taglie del modello di apparecchio offerto in sede di gara.

Tale campionatura dovrà essere contenuta in imballaggi non trasparenti e debitamente sigillati, con apposizione dei dati identificativi del concorrente e dicitura "NON APRIRE – CAMPIONATURA PER PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 18 MESI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE CON SORGENTE A LED NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIRMIONE – CIG 8859187064".

In difetto del ricevimento della campionatura nei termini di cui sopra, non sarà possibile l'attribuzione di punteggio per i subcriteri di cui al successivo paragrafo 22.1, P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4 e P.2.5.

Al termine della procedura di gara, a seguito dell'aggiudicazione, ciascun concorrente potrà recarsi presso la sede della Stazione appaltante, previo appuntamento, per il recupero della campionatura proposta.

Le spese e gli oneri per la consegna e il ritiro restano a carico del concorrente.

21.5 Offerta economica

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire alla Stazione appaltante, attraverso il Sistema, un'offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

invio, attraverso l'inserimento a Sistema, del Computo Metrico non estimativo (senza prezzi) e del Modulo dell'offerta economica allegati al presente Disciplinare di gara, debitamente compilati in lingua italiana e sottoscritti digitalmente dai soggetti di cui al precedente par. 21.2.

Il Computo metrico non estimativo (senza prezzi) dovrà essere compilato con l'inserimento, per ciascun apparecchio appartenente a ciascuna delle 7 classi di potenza individuate, del prezzo unitario offerto dal concorrente per l'esecuzione delle forniture di cui ai contratti applicativi dell'Accordo Quadro, nonché del prezzo complessivo ottenuto moltiplicando il prezzo unitario per il numero di apparecchi "installati nel territorio". Gli apparecchi segnalati come "scorta per eventuali ricambi" non andranno invece conteggiati, in quanto relativi alla previsione di "Deposito in giacenza" di cui all'art. 13 dello Schema di contratto.

Il Modulo dell'offerta economica deve riportare l'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.) e indicare, in cifre ed in lettere:

a) la somma complessiva risultante dal Computo Metrico non estimativo di cui sopra;



b) quale conseguenza dell'offerta di cui alla lettera a) e ai fini dell'attribuzione del punteggio, il ribasso percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara.

Il tutto come illustrato anche al paragrafo 22.2.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere.

In caso di discordanza tra i prezzi unitari di ciascun apparecchio, i prezzi complessivi e il ribasso percentuale complessivo, saranno considerati validi i prezzi dei primi.

Non sono ammesse offerte in aumento, neanche con riferimento al prezzo di ciascun apparecchio per ciascuna classe di potenza, per il quale, quindi il valore individuato nel Computo Metrico Estimativo sarà da considerare come valore massimo.

Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse.

21.6 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti di cui all'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.



In caso di inutile decorso del termine la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

SEZIONE 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

22. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

L'individuazione dell'aggiudicatario avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a) sono determinati come esposto nel seguito del presente paragrafo.

I pesi (W_i) attribuiti ai requisiti della valutazione sono globalmente pari a 100 (cento) come di seguito specificato, suddivisi tra elementi di natura tecnica per un massimo di 75 punti e elementi di natura economica (ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi a base di gara) per un massimo di 25 punti.

Verrà operata la "doppia riparametrazione", come sotto meglio previsto.

Elementi di natura tecnica: 75 punti

Elementi di natura economica (ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara): 25 punti

Totale: 100 punti

I punteggi sono articolati secondo i seguenti criteri.

22.1 Elementi di natura tecnica

ELEMENTI DI NATURA TECNICA-QUALITATIVA		Punti (max)
P.1	Caratteristiche tecniche degli apparecchi d'illuminazione	20
P.2	Caratteristiche estetiche e funzionali degli apparecchi d'illuminazione	33
P.3	Garanzia sugli apparecchi di illuminazione	5
P.4	Risparmio energetico e di risorse	17
Punteggio massimo		75



I criteri individuati (salvo P.3) vengono articolati secondo i seguenti sottocriteri, con i relativi punteggi:

P.1 – Caratteristiche tecniche degli apparecchi d’illuminazione		
P.1.1	Resistenza meccanica	2
P.1.2	Protezione da sovratensioni	6
P.1.3	Limitazione illuminazione intrusiva	4
P.1.4	Tasso di guasto degli alimentatori	8
P.2 – Caratteristiche estetiche e funzionali degli apparecchi d’illuminazione		
P.2.1	Caratteristiche estetiche	10
P.2.2	Finiture degli apparecchi	7
P.2.3	Apertura degli apparecchi	5
P.2.4	Gruppo ottico separato ed asportabile	4
P.2.5	Attacco palo	7
P.3 – Garanzia sugli apparecchi		
P.4 – Risparmio energetico e di risorse		
P.4.1	Consumo totale a pieno regime dei corpi illuminanti	12
P.4.2	Bilancio materico	5

Tali criteri e sottocriteri vengono di seguito descritti e articolati:

P.1.1 – Resistenza meccanica (max 2 punti)

Fra le caratteristiche minime indispensabili di tutti gli apparecchi di illuminazione stradale vi è la presenza di un livello di protezione contro gli impatti meccanici esterni, secondo la norma EN 62262, pari a IK08. Verranno attribuiti 0 punti nel caso di offerta di apparecchi stradali con tale caratteristica minima, nel mentre verranno attribuiti 2 punti nel caso tutti gli apparecchi di illuminazione stradale siano caratterizzati da un livello di protezione pari a IK09. Nel caso la caratteristica richiesta e valorizzata in sede di punteggio fosse posseduta solamente da una parte degli apparecchi stradali, il relativo punteggio non verrà attribuito.

Non verranno premiati con punteggi ulteriori, ma verranno attribuiti sempre 2 punti, anche nel caso venga offerto un livello di protezione superiore, in quanto ritenuto sovrabbondante.

A dimostrazione dell’offerta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- scheda tecnica standard dell’apparecchio di illuminazione stradale; per scheda tecnica standard si intende la scheda reperibile dal catalogo cartaceo o online del produttore di apparecchi;
- eventuale ulteriore documentazione tecnica a dimostrazione delle caratteristiche dell’apparecchio.

P.1.2 – Protezione da sovratensioni (max 6 punti)

Fra le caratteristiche minime indispensabili di ciascun singolo apparecchio di illuminazione, vi è il possesso di un dispositivo di protezione da sovratensioni avente protezione minima pari a 10 kV / 6 kV CM/DM.

Il subcriterio premia l’offerta di apparecchi dotati di scaricatore di tensione con un kV più elevato rispetto a quello minimo.

In particolare:

- verranno attribuiti automaticamente 3 punti per l’offerta di dispositivi di protezione 10 kV / 8 kV CM/DM;



- verranno attribuiti automaticamente 6 punti per l'offerta di dispositivi di protezione 10 kV / 10 kV CM/DM.

Trattasi di caratteristica degli apparecchi di illuminazione che dovrà essere posseduta da tutti gli apparecchi, indipendentemente dalla loro tipologia. Nel caso la caratteristica richiesta e valorizzata in sede di punteggio fosse posseduta solamente da una parte o da una tipologia di apparecchi, il relativo punteggio non verrà attribuito.

Non verranno premiati con punteggi ulteriori, ma verranno attribuiti sempre 6 punti, anche nel caso vengano offerti livelli di protezione superiore, in quanto ritenuti sovrabbondanti.

A dimostrazione dell'offerta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- schede tecniche standard degli apparecchi di illuminazione, con specifica indicazione del livello di protezione da sovratensioni; per scheda tecnica standard si intende la scheda reperibile dal catalogo cartaceo o online del produttore di apparecchi;

in aggiunta, nel caso il dispositivo di protezione sia aggiunto/sostituito ad apparecchio che non possiede, nel contesto della scheda tecnica standard, il livello di protezione offerto:

- scheda tecnica standard del diverso dispositivo di protezione da sovratensioni; per scheda tecnica standard si intende la scheda reperibile dal catalogo cartaceo o online del produttore.

P.1.3 – Limitazione illuminazione intrusiva (max 4 punti)

Sono premiate con il presente subcriterio quelle offerte di apparecchi di illuminazione caratterizzati dalla dotazione (standard o su richiesta) di sistemi o elementi utili a limitare/eliminare l'illuminazione intrusiva, con ciò intendendosi l'emissione di flusso luminoso nella parte posteriore dell'apparecchio, verso edifici o comunque verso aree (ad es. giardini pertinenziali di abitazioni) non di pubblico passaggio, che possa quindi recare un disturbo ottico o comunque un'esternalità negativa a soggetti che non stanno usufruendo del servizio di illuminazione pubblica.

A dimostrazione dell'offerta dovrà essere allegata la documentazione dimostrativa della funzione di limitazione/eliminazione dell'illuminazione intrusiva, quale:

- curve fotometriche adeguatamente certificate, con eventuale raffronto fra la situazione senza dotazione dei sistemi di limitazione dell'illuminazione intrusiva e quella con tali sistemi;
- schede tecniche o altra documentazione tecnica a dimostrazione delle caratteristiche sopra descritte;
- eventuali relazioni e dichiarazioni attinenti.

P.1.4 – Tasso di guasto degli alimentatori (max 8 punti)

Fra le caratteristiche minime indispensabili di tutti gli apparecchi di illuminazione vi è la presenza di alimentatori con un tasso di guasto che, a 100.000 h di funzionamento, risulti pari o inferiore al 12%.

Viene premiata nel presente subcriterio la fornitura di apparecchi di illuminazione che siano dotati di alimentatori con un tasso di guasto, sempre a 100.000 h, percentualmente inferiore a quanto sopra indicato come massimo.

Trattasi di caratteristica che dovrà essere posseduta da tutti gli alimentatori installati sugli apparecchi di illuminazione. Nel caso la caratteristica valorizzata in sede di punteggio fosse posseduta solamente da una parte o da una tipologia di apparecchi, si terrà a riferimento il dato percentuale di guasto più elevato fra quelli rinvenibili.

A dimostrazione dell'offerta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- scheda tecnica standard degli alimentatori; per scheda tecnica standard si intende la scheda reperibile dal catalogo cartaceo o online del produttore di alimentatori;



- eventuale ulteriore documentazione tecnica a dimostrazione delle caratteristiche dell'alimentatore.

P.2.1 – Caratteristiche estetiche degli apparecchi di illuminazione (max 10 punti)

Il presente subcriterio premia il design degli apparecchi, sia stradali che di arredo, la linearità delle forme, l'adeguamento delle soluzioni estetiche ai contesti urbani di riferimento, l'integrazione con le tipologie già presenti e non oggetto di interventi.

La valutazione verrà effettuata sui campioni di prodotto che i concorrenti sono tenuti a far pervenire alla Stazione appaltante, per ciascuna taglia, come da paragrafo 21.4 del presente disciplinare di gara.

Si precisa che, per esigenze di uniformità estetica e quindi per l'attribuzione del punteggio del presente subcriterio, è essenziale che il modello dell'apparecchio risulti essere sempre il medesimo, anche al variare delle classi di potenza, potendo al più variare la taglia. Verrà quindi attribuito automaticamente un coefficiente pari a 0 nel caso vengano offerti diversi modelli di apparecchio.

P.2.2 – Finiture degli apparecchi (max 7 punti)

Sono premiate con il presente subcriterio quelle offerte di apparecchi caratterizzati da finiture oggettivamente curate e complete in tutte le parti esterne, su componenti quali cerniere, viti, ferma vetri (compreso il silicone) e chiusure esteticamente poco impattanti, trattamenti superficiali uniformi (es. verniciatura, anodizzazioni) ecc...

La valutazione verrà effettuata sui campioni di prodotto che i concorrenti sono tenuti a far pervenire alla Stazione appaltante, per ciascuna taglia, come da paragrafo 21.4 del presente disciplinare di gara.

P.2.3 – Apertura degli apparecchi (max 5 punti)

Essendo evidente interesse della Stazione appaltante ottenere apparecchi di illuminazione che, per le loro caratteristiche, consentano una facile gestione nel corso del tempo, il presente subcriterio premia l'offerta di apparecchi di illuminazione che, per le loro caratteristiche funzionali, rendano il più possibile agevole la manutenzione, in termini di apertura degli apparecchi.

Verranno quindi valorizzati quegli elementi volti a facilitare le operazioni di apertura degli apparecchi quali, in particolare, la possibilità di apertura del vano elettrico/ottico senza l'utilizzo di utensili e l'apertura dall'alto.

La valutazione verrà effettuata sui campioni di prodotto che i concorrenti sono tenuti a far pervenire alla Stazione appaltante, per ciascuna taglia, come da paragrafo 21.4 del presente disciplinare di gara.

P.2.4 – Gruppo ottico separato ed asportabile (max 4 punti)

Nella medesima logica sopra esposta, volta a favorire una facile gestione nel corso del tempo, il presente subcriterio premia quegli apparecchi di illuminazione dotati di un gruppo ottico posto in vano separato rispetto a quello elettrico e altresì asportabile e sostituibile autonomamente, nonché la facilità e praticità di tali operazioni.

La valutazione verrà effettuata sui campioni di prodotto che i concorrenti sono tenuti a far pervenire alla Stazione appaltante, per ciascuna taglia, come da paragrafo 21.4 del presente disciplinare di gara.

P.2.5 – Attacco palo (max 7 punti)

Sono premiati con il presente subcriterio quegli apparecchi di illuminazione dotati di componente che consenta il fissaggio sia laterale sia testa palo (che è comunque una caratteristica minima obbligatoria) e che, senza necessità di accessori o riduttori, consentano un fissaggio a pali di dimensioni 76 mm, 60 mm e 48 mm.



Per l'attribuzione del punteggio, la caratteristica dovrà essere posseduta da tutti gli apparecchi offerti. La valutazione verrà effettuata sia sulla base della scheda tecnica standard dell'apparecchio di illuminazione stradale sia sui campioni di prodotto che i concorrenti sono tenuti a far pervenire alla Stazione appaltante, per ciascuna taglia, come da paragrafo 21.4 del presente disciplinare di gara.

P.3 – Garanzia (max 5 punti)

Atteso che i C.A.M. di cui al D.M. 27 settembre 2017 espressamente prevedono che “Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dall'Amministrazione coerentemente con le proprie aspettative ed esigenze”, la Stazione appaltante ha definito, quale documento facente parte integrante della documentazione a base di gara, il testo delle medesime condizioni, che rappresentano quindi un contenuto minimo inderogabile per il concorrente. Per il periodo offerto, il concorrente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio.

La durata della garanzia richiesta è pari, come minimo, a 5 anni.

Verranno attribuiti 0 punti nel caso di offerta di garanzia, su tutti gli apparecchi, con tale durata minima, nel mentre verrà attribuito 1 punto per ogni anno aggiuntivo, fino ad un massimo di durata complessiva della garanzia pari a 10 anni, corrispondente quindi a 5 punti. L'offerta di un numero di anni superiore a 10 non porterà quindi all'attribuzione di ulteriori punti.

Per formulare l'offerta il concorrente dovrà compilare l'apposito spazio in bianco nel testo della “Garanzia sugli apparecchi di illuminazione” allegata al presente disciplinare di gara, testo che dovrà essere altresì sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da persona adeguatamente delegata.

Anche qualora il concorrente non volesse proporre un numero di anni superiore a 5, è comunque richiesto al concorrente medesimo di compilare l'allegato “Garanzia sugli apparecchi di illuminazione”, indicando nell'apposito spazio i 5 anni minimi richiesti, e sottoscrivere il medesimo documento.

P.4.1 – Consumo totale a pieno regime dei corpi illuminanti

La sommatoria delle potenze a pieno regime dei corpi illuminanti da acquistare, secondo le previsioni formulate dalla Stazione appaltante nella documentazione tecnica posta a base di gara, dovrà essere necessariamente non superiore a W 95.284.

Il presente subcriterio premia quindi l'offerta di apparecchi di illuminazione che garantiscano una potenza teorica a pieno regime per un totale di W inferiore a quella massima sopra individuata.

Pertanto, per ogni sezione di calcolo, per come individuata nel documento “Tabella riepilogo potenze – Proposta concorrente”, il concorrente dovrà produrre la documentazione relativa a tutte le verifiche illuminotecniche, nel pieno rispetto dei CAM di cui al D.M. 27/09/2017 e a pieno regime di potenza, utilizzando un programma di uso comune (es. Relux, Dialux), con chiara evidenza dei file fotometrici utilizzati (ottenuti da fotometrie certificate). Dovranno poi essere compilate le parti del documento allegato “Tabella riepilogo potenze – Proposta concorrente” sotto le colonne “Apparecchio proposto dal concorrente nel calcolo illuminotecnico” e “Potenza (W) del singolo apparecchio proposto”; la tabella riporterà in automatico, sotto la colonna “Potenza totale per contesto”, la potenza offerta per ciascuna sezione di calcolo, da cui si evincerà la potenza complessiva offerta.

Le geometrie da utilizzare per la redazione dei calcoli illuminotecnici sono inderogabilmente quelle riportate nel medesimo documento “Tabella riepilogo potenze – Proposta concorrente” e la Classe della pavimentazione stradale scelta dovrà essere la C2, avente coefficiente medio di luminanza pari a 0,07, in accordo con la Norma UNI 11248-2016 Appendice B.2.



I calcoli illuminotecnici dovranno rispettare le classificazioni delle strade per come riportate nella medesima tabella, nella colonna "Classe illuminotecnica" ed essere conformi alla Norma EN 13201, rispettando pertanto i valori minimi da essa imposti.

Il fattore di manutenzione utilizzato nei calcoli illuminotecnici dovrà essere 0,80.

Si precisa che ad essere preso in considerazione sarà il valore in W complessivo offerto, restando inteso che, qualora il concorrente non provveda a compilare alcune delle sezioni di calcolo, il punteggio del presente subcriterio non potrà essere attribuito.

In definitiva, al fine di ottenere il punteggio di cui al presente subcriterio, il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione, adeguatamente sottoscritta dal Legale rappresentante o comunque da persona adeguatamente abilitata ad impegnare il concorrente:

- curve fotometriche adeguatamente certificate per ciascun apparecchio proposto;
- nuovi calcoli illuminotecnici per ciascuna sezione di calcolo;
- "Tabella riepilogo potenze – Proposta concorrente" debitamente compilata come sopra esposto.

La Commissione e il R.U.P. potranno richiedere in ogni momento ogni ulteriore documentazione utile a supporto di quanto indicato.

P.4.2 – Bilancio materico (max 5 punti)

Con il presente subcriterio viene attribuito un punteggio premiante per la redazione di un bilancio materico dimostrativo dell'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione degli apparecchi illuminanti. La relativa scheda/relazione deve comprendere una quantificazione delle risorse materiche in input ed in output (fine vita dei manufatti), andando ad indicare la presunta destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di esempio riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.). Devono inoltre essere indicate le tipologie di materiali impiegati (a titolo di esempio acciaio, vetro, alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non è di facile reperimento la composizione originaria è opportuno indicare almeno le quantità, le tipologie e il peso dei singoli elementi.

Verranno valutati positivamente, in particolare, la completezza delle informazioni rese e l'uso più efficiente delle risorse in termini quali-quantitativi.

NOTA BENE: indipendentemente dalle caratteristiche premiate dai criteri e subcriteri di cui sopra, gli apparecchi di illuminazione proposti dovranno comunque possedere i requisiti e caratteristiche minimi di cui al documento denominato "Disciplinare descrittivo e prestazionale". Pertanto, è comunque richiesto al concorrente di inserire nell'offerta tecnica la scheda tecnica degli apparecchi di illuminazione proposti, che evidenzino il possesso delle caratteristiche minime di cui all'allegato, e/o le pertinenti relazioni di prova, nonché tutta l'ulteriore documentazione utile.

In difetto del possesso delle caratteristiche minime, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara, trattandosi di offerta in variante non autorizzata e comunque peggiorativa.

22.1.1. Modalità di valutazione degli elementi di natura tecnica-qualitativa

Le modalità di valutazione che saranno utilizzate per la determinazione dei coefficienti V(a) della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) saranno i seguenti.

Trattandosi i subcriteri P.1.3, P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4 e P.4.2, per ciascuno dei subcriteri sopra indicati, la Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, sulla base della scala di valutazione sotto riportata:

Mod. CORR01	Rev. 202001	Sirmione Servizi S.r.l. Unipersonale	Pag. 29 di 40
-------------	-------------	---	----------------------



SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Inadeguato – nessun miglioramento	Valore 0
Scarsamente adeguato	Valore 0,20
Parzialmente adeguato	Valore 0,40
Adeguato	Valore 0,60
Più che adeguato	Valore 0,80
Ottimo	Valore 1

I coefficienti V(a) sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alle corrispondenze giudizio-coefficiente sopra riportate.

Per quanto riguarda i subcriteri P.1.1 e P.2.5:

la Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta un coefficiente di 0 o 1, senza alcuna valutazione intermedia, a seconda che il concorrente offra o meno le caratteristiche richieste da ciascun subcriterio.

Per quanto riguarda il subcriterio P.1.2:

la Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta un coefficiente di 0 o di 0,5 o di 1, a seconda che il concorrente offra un apparecchio con dispositivo di protezione da sovratensioni con 10 kV / 6 kV CM/DM oppure con 10 kV / 8 kV CM/DM oppure con 10 kV / 10 kV CM/DM.

Per quanto riguarda il criterio P.3:

la Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta un coefficiente di 0,2 per ciascun anno aggiuntivo di garanzia offerta, superiore ai 5, conforme allo schema di garanzia allegato al presente disciplinare di gara.

Per quanto riguarda i subcriteri P.1.4 e 4.1:

la Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta un coefficiente oscillante fra 0 e 1, ottenuto applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

V(a)_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = valore, espresso in termini percentuali, offerto dal concorrente a in ribasso rispetto a quanto posto a base di gara;

R_{max} = valore, espresso in termini percentuali, dell'offerta più conveniente in ribasso rispetto a quanto posto a base di gara.

Una volta individuati i coefficienti, per ciascun concorrente e ciascun subcriterio (o per ciascun criterio nel caso di P.3), la Commissione giudicatrice provvederà ad attribuire un punteggio mediante la seguente formula:

$$P(a) = W_i * V(a)_i$$

dove:

P(a) = punteggio per ciascun subcriterio o criterio P.3 per ciascuna offerta

W_i = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (i);



$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Una volta attribuiti i punteggi come sopra, la Commissione giudicatrice opererà una “doppia riparametrazione” consistente nell'attribuzione, per ciascun criterio P.1, P.2, P.3, P.4, dei massimi punti consentiti per ciascuno di essi al concorrente che avrà ottenuto la somma di punteggi dei subcriteri (per P.1, P.2 e P.4) o il punteggio del criterio (per P.3) più elevati, con successiva redistribuzione dei punti alle altre offerte in modo proporzionale.

A seguire, all'offerta tecnica risultata la migliore (cioè con la somma di punteggi complessivi più elevata), verranno attribuiti n. 75 punti, ove non raggiunga comunque il punteggio massimo, con successiva redistribuzione dei punti alle altre offerte in modo proporzionale.

Non saranno premiati gli elementi di offerta sovrabbondanti o superflui.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui alcune delle offerte siano state valutate dalla Commissione – e come tali verbalizzate – come peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione del concorrente, ma se ne terrà debito conto nell'attribuzione dei vari coefficienti, fino anche a valutarle come se non fosse stata effettuata alcuna offerta e quindi con attribuzione di un coefficiente pari a 0. In caso di aggiudicazione a tale concorrente, lo stesso dovrà eseguire le forniture senza che possa essere tenuto in alcun conto delle proposte valutate come da periodo precedente.

In modo analogo a quanto sopra, nel caso di documentazione incompleta nelle caratteristiche richieste nelle indicazioni relativa all'offerta tecnica o non soddisfacente le richieste, la Commissione giudicatrice potrà non assegnare i punteggi previsti.

22.2 Elementi di natura economica

P.5 - Ribasso percentuale sull'importo a base di gara (max 25 punti)

La procedura di gara prevede un ammontare complessivo massimo dell'Accordo Quadro pari a € 452.986,00 (euro quattrocentocinquantaduemilanovecentottantasei/00), oltre a IVA.

Tale somma è ricavata, come si può facilmente desumere dalla documentazione posta a base di gara e in particolare dal Computo Metrico Estimativo, moltiplicando i prezzi unitari ivi indicati per il quantitativo presunto di apparecchi appartenente a ciascuna delle 7 classi di potenza individuate.

Per formulare l'offerta economica, il concorrente dovrà anzitutto compilare il Computo Metrico non estimativo (senza prezzi) inserendo, per ciascuna delle 7 classi di apparecchi individuate, il prezzo unitario offerto per ogni apparecchio di illuminazione che sarà oggetto dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro e che sarà vincolante in tale sede. Dovrà quindi procedere moltiplicando tale prezzo unitario per il numero di apparecchi “installati nel territorio”, come indicato nel medesimo Computo Metrico non estimativo e procedere alla sommatoria dei dati così risultanti. Non dovranno essere considerati gli apparecchi segnalati come “scorta per eventuali ricambi”.

Tale documento andrà sottoscritto digitalmente da parte del Legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto abilitato ad impegnarlo.

A questo punto è richiesto al concorrente di compilare il documento denominato “Modulo dell'offerta economica”, riportando, in cifre e in lettere, il dato economico complessivo risultante dal Computo Metrico non estimativo e dichiarando il ribasso percentuale, in cifre e in lettere, offerto sulla somma complessiva posta a base di gara.



Il Modulo dell'offerta economica deve anche riportare i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.). Anche tale "Modulo dell'offerta economica" andrà sottoscritto digitalmente da parte del Legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto abilitato ad impegnarlo.

Il coefficiente del criterio P.5 verrà quindi determinato applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = valore, espresso in termini percentuali, offerto dal concorrente a in ribasso rispetto alla somma complessiva posta a base di gara;

R_{max} = valore, espresso in termini percentuali, dell'offerta più conveniente in ribasso rispetto alla somma complessiva posta a base di gara.

Una volta determinato il coefficiente, il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

$$P(a) = W_i * V(a)_i$$

dove:

$P(a)$ = punteggio attribuito al criterio P.5 per ciascuna offerta

W_i = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (i) (vale a dire 25 punti);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

In caso di discordanze numeriche, farà fede il prezzo unitario per ciascuno degli apparecchi di illuminazione e la Commissione giudicatrice provvederà alla correzione dei calcoli.

Si precisa che, in ogni modo, l'importo massimo dell'Accordo Quadro resterà fissato a € 452.986,00, indipendentemente dall'esito dell'offerta economica e dei prezzi unitari di ciascun apparecchio appartenente e ciascuna classe.

22.3 Ulteriori disposizioni sull'attribuzione dei punteggi e il contenuto delle offerte

Per il calcolo dei coefficienti e per l'attribuzione dei punteggi sia qualitativi che quantitativi, nonché per il punteggio finale, si considereranno fino ad un massimo di due cifre decimali arrotondate per difetto se la terza cifra è compresa tra 1 e 4 o per eccesso se la terza cifra è compresa tra 5 e 9.

Verrà individuato quale aggiudicatario il concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più elevato. Nel caso di documentazione incompleta nelle caratteristiche richieste o non soddisfacente le richieste, la commissione potrà non assegnare i punteggi previsti per il criterio o sub criterio in considerazione.

In caso di correzioni, le stesse dovranno essere confermate e sottoscritte.

Si rammenta che, qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo di operatori economici, o Consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta.

SEZIONE 6 – DATE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA



23 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

23.1 Verifica della documentazione amministrativa

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 20 settembre 2021 con inizio alle ore 8.30, da parte del Responsabile del procedimento di gara, che opererà presso gli uffici della Stazione appaltante siti in Sirmione (BS) Piazza Virgilio, 52 e procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

b) successivamente il Responsabile del procedimento di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre, le offerte tecniche e le offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla documentazione amministrativa e il Responsabile del procedimento di gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Il Responsabile del procedimento di gara, quindi, procederà, in seduta riservata, a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 21.6;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

All'esito delle suddette attività, il Responsabile del procedimento di gara adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23.2 Individuazione della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di tre componenti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La Stazione appaltante, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" pubblica la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Trovano comunque applicazione le Linee Guida ANAC n. 5/2016 e ss.mm. e ii. nonché le ulteriori indicazioni che verranno eventualmente adottate dall'ANAC.



23.3 Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del procedimento di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione, riunita in seduta pubblica, in data 22/09/2021, dalle ore 8.30, procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole offerte tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, tramite il sistema.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare di gara. Ai fini delle valutazioni di cui ai subcriteri P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4 e P.2.5, la Commissione procederà inoltre all'apertura degli imballaggi delle campionature degli apparecchi proposti.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema o tramite PEC ai concorrenti ammessi, alla apertura delle offerte economiche.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione attraverso il Sistema:

- a) renderà visibile ai concorrenti i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche, già riparametrati;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, renderà visibile ai concorrenti le offerte sugli elementi economici.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica le cui modalità saranno successivamente definite dalla Stazione appaltante.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.5.

Il Sistema rende visibile la graduatoria all'esito della seduta pubblica.

Qualora la Commissione individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice (nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la medesima Commissione chiuderà la seduta pubblica dandone comunicazione al Responsabile del procedimento di gara, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 23.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento di gara che procederà a disporre e comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e/o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;



- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23.4 Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento di gara avvalendosi, se ritenuto necessario, della relativa Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il Responsabile del procedimento di gara richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine perentorio, a pena di esclusione.

Il Responsabile del procedimento di gara, con il supporto della relativa Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dal concorrente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.5.

Atteso che nella presente procedura trovano applicazione, per l'attribuzione di taluni coefficienti di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte nell'attribuzione dei punteggi, nel caso in cui si verifichi un'esclusione:

- dopo l'attribuzione dei punteggi tecnici, o
- dopo l'attribuzione dei punteggi economici, o
- a seguito di verifica dell'anomalia, o

- in seguito ai controlli di cui agli artt. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016,

la Commissione procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara, effettuando un nuovo calcolo dei punteggi tecnici (ferme restando le valutazioni discrezionali effettuate) ed economici, senza prendere in considerazione l'offerta del concorrente escluso.

23.5 Aggiudicazione della gara

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del procedimento di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.



La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sul concorrente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la gara.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Si fa inoltre presente che la Stazione appaltante procederà a respingere l'offerta qualora la parte dei prodotti originari di Paesi terzi superi il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. A tal proposito si richiamano integralmente le previsioni dell'art. 137 del Codice, anche con riferimento alla nozione di "Paesi terzi". La relativa verifica verrà effettuata dal R.U.P., prima dell'aggiudicazione.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la gara.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Ove ne ricorrano le condizioni, la Stazione appaltante aggiudicherà al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato successivamente nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, nel rispetto delle regole sopra indicate.

SEZIONE 7 – ULTERIORI PREVISIONI

24. STIPULA CONTRATTUALE. PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. RICHIESTA DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

24.1 La Stazione appaltante provvede all'aggiudicazione con propria determinazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. Successivamente verrà stipulato con la Stazione appaltante l'Accordo Quadro.

24.2 Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica non prima di 35 giorni dalle comunicazioni di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016.

24.3 È ammesso l'avvio delle prestazioni in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la mancata esecuzione immediata delle prestazioni determini un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo. Potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento. In ogni caso, ex art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, fino al 31.12.2021 è sempre ammessa l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, sempre ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.



24.4 È fatto sempre salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. Se, in tal caso, si fosse dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'Esecuzione e non gli spetterà alcun altro indennizzo.

24.5 Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, qualora venisse proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cesserà qualora, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice dovesse dichiararsi incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del codice del processo amministrativo, o qualora dovesse fissare con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o dovesse rinviare al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

24.6 La stipulazione dell'Accordo Quadro comunque è subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

24.7 Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

25. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, cui si rimanda, e secondo la percentuale stabilita ai sensi dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.L. n. 77 del 2021. Sono comunque fatte salve le acquisizioni giurisprudenziali, anche comunitarie, in materia.

Il concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare. Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

26. RIMBORSO SPESE

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, comunque prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario rimborserà alla Stazione appaltante le spese obbligatorie per la pubblicazione del Bando di gara, come da art. 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in



adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione appaltante ai fini dell'espletamento della procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, inclusa la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro;

Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, conformemente al Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, l'esecuzione del contratto e le attività inerenti e conseguenti. Inoltre, i dati potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione giudicatrice;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione appaltante. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione appaltante, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati



Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto:

- i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è Sirmione servizi s.r.l. unipersonale, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Resolve Consulting S.r.l., con sede legale in Piazza Monsignor Giuseppe Almici 23 – 25124 (BS) è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati personali. Pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) Resolve Consulting S.r.l., al seguente indirizzo email: dpo@sirmioneservizi.it o PEC resolveconsulting@legalmail.it.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano; si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

28. ALTRE NORME

Mod. CORR01	Rev. 202001	Sirmione Servizi S.r.l. Unipersonale	Pag. 39 di 40
-------------	-------------	---	----------------------



Le previsioni del bando e del presente disciplinare di gara e dei suoi allegati prevalgono sulle eventuali previsioni divergenti incluse nell'ulteriore documentazione posta a base di gara.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare il bando di gara, nonché di non affidare l'attività in oggetto per motivi di pubblico interesse.

L'aggiudicazione vincola immediatamente l'aggiudicatario, mentre la Stazione appaltante sarà impegnata definitivamente soltanto dopo lo svolgimento degli adempimenti previsti e comunque ad avvenuta stipula dell'Accordo Quadro. L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine indicato dalla Stazione appaltante, comunque nel termine massimo di 60 giorni dalla stessa.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto nel termine stabilito, si provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatta salva ogni altra azione della Stazione appaltante, per inadempienza.

Allo stesso modo, qualora la stipula dell'Accordo Quadro non avvenga entro il predetto termine per causa dell'aggiudicatario (ad esempio mancata produzione della documentazione richiesta), la Stazione appaltante si riserva, previa messa in mora dell'aggiudicatario al quale sarà assegnato un termine per adempiere non superiore a giorni 15 (quindici), la facoltà di revocare l'aggiudicazione con conseguente incameramento della garanzia, salvi maggiori danni.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dell'Accordo Quadro - che avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge - sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà provvedere al relativo versamento entro il termine che sarà fissato dalla Stazione appaltante. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione della garanzia definitiva nei modi previsti dalla Legge. Le suddette garanzie dovranno essere presentate complete di polizza e scheda tecnica di cui al DM 19 gennaio 2018, n. 31 con le eventuali necessarie integrazioni. Si precisa che la garanzia definitiva dovrà avere un importo fisso pari al 5% dell'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro. Ulteriore deposito cauzionale è previsto nel documento denominato "Garanzia sugli apparecchi di illuminazione.

L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire tutte le informazioni, comunicazioni e documenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario contraente.

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di gara, si opera rinvio alla legislazione vigente.


SIRMIONE SERVIZI S.r.l.
Unipersonale
(Amministratore Unico)
Dott. Giuseppe Martotriggiano